

Tribunale di Piacenza, 21 settembre 2009 – Est. Morlini.

Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi

Contratti – Richiamo a disciplina negoziale contenuta in altro documento – Necessità di specifica approvazione – Esclusione.

Contratti internazionali – Clausole di proroga della giurisdizione – Deroga alle clausole di attribuzione – Specifica approvazione – Esclusione.

Allorquando i contraenti fanno riferimento alla disciplina fissata in un distinto documento per integrare il regolamento negoziale, le previsioni di quella disciplina si intendono conosciute ed approvate per relationem, assumendo il valore di clausole concordate senza necessità di una specifica approvazione ex art. 1341, comma 2, cod. civ.. (gm)

Gli obblighi di forma di cui all'art. 1341, comma 2, cod. civ. non sono applicabili alle clausole di proroga della giurisdizione apposte ai contratti internazionali per derogare alle regole di attribuzione a favore di uno degli Stati aderenti alla convenzione di Bruxelles, oggi sostituita dal regolamento CE n. 44/2001. (gm)

omissis

IL CASO.it

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nella presente controversia, la S. s.p.a. (di seguito, per brevità, S. s.p.a.) conviene in giudizio la K. (di seguito, per brevità, K.). L'attore espone che tra le parti è stato stipulato un contratto relativo a fornitura e posa in opera di due generatori di vapore, e, deducendo un inadempimento di K. relativamente agli obblighi nascenti da tale contratto, chiede il risarcimento dei danni subiti, complessivamente quantificati in 640 mila euro oltre accessori. Resiste la K., in principalità eccependo il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale di Piacenza; in via gradata, l'incompetenza territoriale, il difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza nel merito, spiegando anche domanda riconvenzionale.

La causa è trattenuta a decisione prima della concessione dei termini istruttori, al fine di statuire sulle questioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalla difesa del convenuto, in quanto astrattamente idonee a definire il giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Per ordine logico, la prima questione che deve essere analizzata è quella relativa all'eccezione di difetto di giurisdizione.

Trattasi di eccezione fondata, che come tale va accolta.

Sul punto, si osserva che risulta per tabulas come K. abbia formulato all'attrice una prima offerta contrattuale con missiva datata 23/3/2004 (cfr. all. 1 fascicolo di parte convenuta), ed una seconda offerta, leggermente diversa dalla prima, con missiva datata 26/3/2004 (cfr. all. 2 fascicolo di parte convenuta).

Proprio tale seconda offerta contrattuale è stata formalmente accettata da S. s.p.a. con ordine n. 469495 del 15/4/2004 e successiva rev. 1 del 9/6/2004, ordine nel quale si fa espresso riferimento alla proposta K. del 26/3/2004 (all. 4 fascicolo di parte convenuta o all. 1 fascicolo di parte attrice).

Ciò detto, va rilevato che la proposta contrattuale 26/3/2004 di K. ritualmente accettata da S. s.p.a., espressamente richiama le condizioni generali di contratto di K. come fonte integrativa del contratto stipulato (cfr. pag. 4-5 della proposta, all. 2 fascicolo di parte convenuta); e che tali condizioni generali prevedono, inter alia, per ogni controversia la giurisdizione del giudice del luogo in cui ha sede il fornitore, ovvero, a scelta del fornitore, del luogo in cui ha sede il compratore (cfr. punto 10.2 delle Condizioni Generali, all. 3 fascicolo di parte convenuta).

Atteso che il fornitore K. ha pacificamente sede in Germania, nella circoscrizione del Tribunale di Frankenthal, e che il fornitore non ha mai manifestato di volere adire il giudice

del luogo in cui ha sede il compratore S. s.p.a., discende il difetto di giurisdizione dell'adito giudice italiano.

IL CASO.it

Non coglie infatti nel segno l'argomentazione della difesa di parte attrice, secondo la quale il contratto non sarebbe stato stipulato tramite l'accettazione ad opera della S. s.p.a. della proposta di K. del 26/3/2004; ma sarebbe invece stato stipulato tramite accettazione, ex art. 1326 c.c., da parte di K., di una proposta formulata da S. s.p.a. il 15 maggio 2006 (cfr. pag. 7 memoria 23 aprile 2008, nonché pag. 6 comparsa conclusionale).

In realtà, l'eccezione è frutto di un evidente fraintendimento nel quale è incorsa la difesa dell'attrice, atteso che nessuna proposta datata 15 maggio 2006 risulta allegata agli atti; e che il documento 1 attoreo invocato come asseritamente corrispondente a tale proposta, è in realtà proprio l'accettazione 15/4/2004-9/6/2004 della proposta K. 26/3/2004, utilizzata dalla difesa K. a fondamento delle proprie argomentazioni.

D'altro canto, che il contratto stipulato tra le parti non possa in nessun modo essere ricondotto al 2006 e sia invece anteriore a tale data, è implicitamente ammesso dalla stessa difesa dell'attrice, che ha sempre sostenuto come le forniture e le installazioni oggetto del contendere siano state eseguite nel 2005 (cfr. pag. 4 citazione, nonché all. 4, 5 e 6 fascicolo attoreo).

Anzi, deve osservarsi come la stessa S. s.p.a., quantomeno ante causam, non abbia mai dubitato che il contratto tra le parti risulti stipulato a seguito dell'accettazione di S. s.p.a. con l'ordine 15/4/2004-9/6/2004, avendo per iscritto fatto riferimento proprio a tale contratto sia nell'ordine a K. di alcuni lavori di manutenzione (cfr. all. 19 fascicolo di parte attrice), sia nella diffida con la quale si è contestato il preteso inadempimento ex adverso (cfr. all. 29 fascicolo di parte attrice). Ed addirittura anche in corso di causa, talvolta la difesa dell'attrice fa riferimento al proprio ordine del 9/6/2004 come momento perfezionativo del contratto (cfr. pag. 3 punto 8 della citazione e pag. 2 punto 3 della comparsa conclusionale).

Parimenti infondato è il rilievo, formulato dalla difesa di parte attrice, circa la pretesa inefficacia della clausola sulla giurisdizione contenuta nelle condizioni generali di contratto, sul presupposto che le stesse non sarebbero state sottoscritte e quindi accettate da S. s.p.a. (cfr. pag. 6 comparsa conclusionale).

Sul punto, basta osservare che, per un verso, le condizioni generali di contratto predisposte da K., appaiono opponibili ex art. 1341 comma 1 c.c. a S. s.p.a., in quanto conoscibili al momento della conclusione del contratto usando l'ordinaria diligenza, posto che esse sono richiamate in tutte le proposte contrattuali inviate da K. a S. s.p.a. (cfr. all. 1 e 2 fascicolo di parte convenuta); da altro verso e comunque, anche a volere diversamente opinare, è comunque dirimente il rilievo per il quale allorquando i contraenti - come nel caso di specie - fanno riferimento alla disciplina fissata in un distinto documento per integrare il regolamento negoziale, le previsioni di quella disciplina si intendono conosciute ed approvate per relationem, assumendo il valore di clausole concordate, e quindi neppure necessitano di una specifica approvazione ex art. 1341 comma 2 c.c. (Cass. n. 17646/2002, Cass. n. 5578/2000, Cass. n. 3939/1999). Ne deriva che, avendo la proposta contrattuale ritualmente accettata da S. s.p.a. fatto espresso richiamo alle condizioni generali di contratto di K. quali fonti integrative del contratto stesso, dette condizioni generali integrano il contratto per relationem senza bisogno di espressa accettazione.

In ogni caso, non potrebbe comunque opinarsi che l'inefficacia della clausola derivi, sul presupposto della sua vessatorietà, dalla mancata ulteriore specifica approvazione ex art. 1341 comma 2 c.c., norma in verità nemmeno invocata da parte attrice.

Invero, gli obblighi di forma della disposizione in parola, non sono applicabili alle clausole di proroga della giurisdizione apposte ai contratti internazionali per derogare alle regole di attribuzione a favore di uno degli Stati aderenti alla convenzione di Bruxelles, oggi sostituita dal regolamento CE n. 44/2001 (Cass. Sez. Un. n. 2642/1998, Cass. Sez. Un. n. 6328/1997, Cass. Sez. Un. n. 90/1995; cfr. anche art. 11 Convenzione di Vienna per la vendita internazionale di beni mobili, che lascia la più ampia libertà di forma per la validità del contratto di vendita).

IL CASO.it

2) Sulla base di tutto quanto sopra, in accoglimento della domanda principale di parte convenuta, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, in ragione dell'applicazione alla controversia per cui è causa, del punto 10.2 delle condizioni generali di contratto della KSB, che prevede la giurisdizione del Giudice in cui ha sede la K..

Ciò consente di ritenere assorbito l'esame di tutte le ulteriori argomentazioni con le quali la

difesa della convenuta, riferendosi agli artt. 5 e 23 reg. CE n. 44/2001, ritiene comunque di potere supportare la propria eccezione circa il difetto di giurisdizione (cfr. pag. 13 e ss. comparsa conclusionale).

Parimenti ed in tutta evidenza, l'accoglimento della domanda principale relativa alla questione pregiudiziale di rito circa il difetto di giurisdizione, esime dall'esame di tutte le ulteriori eccezioni e domande formulate dalla difesa della convenuta, in quanto espressamente rassegnate in via subordinata al mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo in aderenza alla nota presentata.

P.Q.M.

IL CASO.it

il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica

definitivamente pronunciando sulla causa proposta da S. s.p.a. nei confronti di K.

nel contraddittorio tra le parti, respinta ogni altra domanda, istanza od eccezione

- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice italiano;

- dichiara tenuta e condanna S. s.p.a. a rifondere a K. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 100 per rimborsi, € 15.000 per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP.

Piacenza, 21/9/2009